



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFUTI SOLIDI INTERNI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 101 DEL 05.11.1996

COMUNE DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI**

INDICE

CAPO I: OGGETTO ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

- art. 1 Istituzione della tassa
- art. 2 Servizio di nettezza urbana
- art. 3 Contenuto del regolamento
- art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- art. 5 Esclusioni dalla tassa
- art. 6 Commisurazione della tassa, locali ed aree tassabili
- art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- art. 8 Classi di contribuenza
- art. 9 Deduzioni e riduzioni
- art.10 Locali ed aree non utilizzate

CAPO II: TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- art.11 Parametri
- art.12 Obbligazione tributaria
- art.13 Esenzioni e Riduzione individuali
- art.14 Copertura delle esenzioni e riduzioni
- art.15 Unità immobiliari ad uso promiscuo
- art.16 Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III: DENUNCIE - ABBUONI

- art.17 Denuncie
- art.18 Denuncie di variazione
- art.19 Modalità di rimborso

CAPO IV: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- art.20 Il Funzionario Responsabile
- art.21 Accertamento e controllo
- art.22 Sanzioni
- art.23 Accertamento, riscossione e contenzioso

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

- art.24 Abrogazioni
- art. 25 Norme di rinvio

CAPO I
OGGETTO ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art.1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 2 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Pomezia apposita tassa annuale e tariffa, da applicare secondo le disposizioni di cui al CAPO III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato come Decreto 507/1993, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.507/93
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, n.3, del D.p.R. 10.09.1992, n. 915. L'eventuale eccedenza di quello derivante dalla predetta riduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la potestà e con i limiti di cui all'art. 52 del L.vo. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Pomezia.

ART. 4

Rifiuti solidi urbani

1. Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione consiliare n.78 dell'1 giugno 1998;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per l'abitazione colonica o per altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale e comunque per periodi inferiori a mesi 24, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al presente comma, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 - g) Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma nelle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 7

Commisurazione della tassa e locali e aree tassabili

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del Decreto 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le riduzioni di superficie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa e di variazione con effetti dall'anno successivo.

Locali Tassabili

4. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

5. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, etc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, etc...) come pure quelli alle dipendenze anche se interrati o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, etc...) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti vani principali o accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo e dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, gabinetti, etc...) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigiani, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc...;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Aree Tassabili

6. Sono considerate aree tassabili:
- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributore di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc...) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del Decreto 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo dovuto in misura pari al 40% della tariffa intera.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero o riduzione del tributo.
6. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.9

Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIE

1.ABITAZIONI

(considerate nel complesso delle superfici utilizzate degli accessori ivi compresi i box, le autorimesse, i posti macchina se accessori dell'abitazione stessa)

2. ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE- AREE ADIBITE A CAMPEGGIO

(Ristoranti, bar, etc...non per i soli alloggiati, sono applicate le tariffe previste per le rispettive destinazioni)

3. ESERCIZI COMMERCIALI DI CONSUMO SUL POSTO (Ristoranti, bar, pizzerie, etc...)

4. LOCALI SALE DA BALLO

5. CIRCOLI PRIVATI - LOCALI DI CINEMATOGRAFI E TEATRI

6. LOCALI STUDI PROFESSIONALI - COMMERCIALI - BANCHE - FINANZIARIE - AGENZIE VIAGGI, IPPICHE- STUDI MEDICI SINGOLI O ASSOCIATI
(Considerando nel computo della superficie sia i vani utili che quelli accessori)

7. STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI - LABORATORI ARTIGIANALI DI: MECCANICI, CARROZZIERI, POLIGRAFICI, CHIMICI, PLASTICI, FALEGNAMI ED OFFICINE MECCANICHE.

(ad esclusione delle sale di lavorazione e magazzini stoccaggio prodotti finiti)

8. ESERCIZI COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI, PIANTE E FIORI

9. ESERCIZI COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI NON ALIMENTARI (ad eccezione di fiori freschi e piante) - LABORATORI ARTIGIANALI NON COMPRESI NEL PUNTO 7 - DEPOSITI E MAGAZZINI NON CONTIGUI ALLE ATTIVITA'

Sub CAT.9 GRANDI AREE DESTINATE ALLA ESPOSIZIONE E VENDITA DI AUTO, MOTO E MOBILI E LOCALI TIPO DISTRIBUZIONE MERCI

(aventi una superficie minima non inferiore a mq 1.000)

10. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Comprese le aree di servizi) - AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO DI PERTINENZA DELL'ATTIVITA'

11. LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ' SPORTIVE

(non si conteggia la superficie utilizzata dai praticanti)

12. SCUOLE PRIVATE

(in casi di convitto sulla restante superficie verrà applicata la tariffa di cui al punto 2.)

13. LOCALI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

14. LOCALI PRIVATI DI CASE DI CURA

(se non operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito del sistema sanitario nazionale)

15. STABILIMENTI BALNEARI

(superficie occupata dalle cabine ed area circostante ad uso privato; le attrezzature accessorie - ristoranti, bar, etc... - sono tassate applicando le tariffe previste per le rispettive destinazioni)

Art. 10

Deduzioni e riduzioni

Deduzioni

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono computate al 50%.

Riduzioni

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) di abitazioni con unico occupante, escluse le pertinenze: riduzione di 1/3;
 - b) Coltivatori diretti che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione di 1/5;
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione di 1/3;
 - e) ultrassessantacinquenni soli o con coniuge (oppure convivente) avente sempre più di sessantacinque anni e che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto: riduzione del 50%;
 - f) nuclei familiari con reddito complessivo pari alla pensione sociale: riduzione del 50%.
3. I contribuenti al momento della presentazione della richiesta di riduzione dovranno possedere i requisiti necessari all'ottenimento della stessa (es: nel caso della riduzione per età il compimento dei 65 anni).
4. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono applicabili a quelle abitazioni aventi una superficie inferiore a mq. 35 e saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e decorreranno dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, verrà applicata la tariffa più favorevole per il contribuente.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11
Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

CAPO II
TARIFFA E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 12
Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 13
Obbligazione Tributaria

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del Decreto 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 14

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.
2. Sono applicate riduzioni di tariffa:
 - a) per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione di 1/5;
 - b) per le attività (esclusi i locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi) ove sia di difficile determinazione la superficie su cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate: riduzione del 30%.
3. Sono riconosciute riduzioni di tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati:
 - a) di una minore produzione di rifiuti, non inferiore al 25% della quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente: riduzione del 20%;
 - b) di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, non inferiore al 25% del totale dei rifiuti prodotti: riduzione del 10%.
4. Le riduzioni di tariffa di cui al precedente comma 3 sono applicate anno per anno a seguito di determina dirigenziale ovvero di provvedimento del soggetto incaricato del servizio a richiesta documentata del contribuente che dimostri il permanere degli effetti ivi indicati.
5. Al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente al recupero i rifiuti urbani assimilati di cui all'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.22/1997 è riconosciuta una riduzione di tariffa.
6. La riduzione di cui al precedente comma 5 ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato, attraverso idonea documentazione (art.10, commi 3 e 15 del D.Lgs. n.22/1997 o, qualora non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento) di aver conseguito, nell'anno precedente, i seguenti obiettivi finali di riciclaggio e di recupero:
 - a) rifiuti da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il 50%: riduzione del 20%;
 - b) rifiuti da riciclare: in peso almeno il 25%: riduzione del 15%;
 - c) ciascun materiale da riciclare: in peso almeno il 15%: riduzione del 10%.
7. La riduzione di cui ai precedenti commi 5 e 6 è applicata anno per anno a seguito di determina dirigenziale ovvero di provvedimento del soggetto incaricato del servizio a richiesta documentata del contribuente in relazione agli obiettivi di recupero e di riciclaggio conseguiti nell'anno precedente.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili. Verrà applicata la tariffa più favorevole al contribuente.

Art. 15
Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

Art. 16
Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 17
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente .
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata, in relazione all'uso occasione delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, inte-ressi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

CAPO III
DENUNCIE – ABBUONI

Art. 18
Denuncie

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio, secondo le seguenti modalità:
 - a) la denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell'uso dei locali: comporta la tassazione del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso;
 - b) la denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla intervenuta variazione; la rettifica ha effetto dal 1° gennaio successivo. Qualora essa comporti un aumento di tassazione, avrà decorrenza dal primo gennaio successivo a quello in cui la variazione è effettivamente intervenuta;
 - c) la denuncia di cessazione deve essere presentata entro il bimestre solare durante il quale è avvenuta la cessazione; essa comporta in ogni caso, l'abbuono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa denuncia è pervenuta.
2. Le denunce di variazione di cui al comma precedente hanno effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia copia della medesima denuncia sulla quale verrà apposto il numero progressivo di ricevimento e la firma dell'impiegato incaricato della ricezione; nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. Per quanto attiene la denuncia e la riscossione della tassa giornaliera si rimanda al comma 4 del precedente art. 17.

CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 19

Accertamento, liquidazione e controllo

1. In caso di omessa infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale, ovvero il soggetto incaricato del servizio, emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento l'ufficio comunale, ovvero il soggetto incaricato del servizio, emette avviso di liquidazione d'ufficio nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. n.507/1993.
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere documenti e atti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento in materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
5. L'ufficio comunale, ovvero il soggetto incaricato del servizio, può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del centro commerciale integrato il numero delle unità immobiliari partecipanti al condominio o rientranti nel centro e, previo consenso degli interessati ai sensi della legge n.675 del 1996 e successive modifiche e integrazioni, ogni notizia utile ai fini dell'applicazione della tassa.

Art.20

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata

esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte di un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo 472/97.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano interessi per ritardato pagamento nella misura di legge vigente a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Art.21

Pagamento

1. Il tributo è pagato mediante versamento dell'importo dovuto in una unica soluzione entro la data del 10 aprile , ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza al 10 aprile, 10 giugno, 10 settembre, 10 novembre effettuato al Comune ovvero, in caso di affidamento a terzi del servizio, al soggetto incaricato. In caso di inizio dell'occupazione o della conduzione in data successiva all'11 marzo, l'imposta è versata alle scadenze residue, decorsi 30 giorni dall'inizio, in frazioni di eguale importo
2. Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi , se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con le modalità previste nel regolamento generale delle entrate, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22

Disposizione transitoria

1. E' fissato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per il pagamento della tassa relativa all'anno 2000 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art.23

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 cos' come modificato ed integrato dalla Legge 28 dicembre 1995,n.549.